



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Mestre Venezia 31 luglio 2025

Trasmesso a mezzo PEC

per il rilascio alla ditta:

e la trasmissione ai seguenti destinatari:

Al SUAP del comune di VENEZIA
suap.venezia@certpec.camcom.it

METALRECYCLING VENICE S.r.l.
metalrecyclingvenicesrl@legalmail.it

ARPAV Dipartimento Regionale Coordinamento
Controlli e Bonifiche
U.O. Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli
Preventivi Area Est
dapve@pec.arpav.it

VERITAS SPA
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Comune di Venezia
Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della vita
servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile -
Urbanistica
territorio@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Edilizia
edilizia@pec.comune.venezia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it
Azienda Ulss 3 "Serenissima"
Dipartimento di prevenzione Servizio SISP - Servizio
SPISAL
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico
settentrionale porti di Venezia e Chioggia
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

OGGETTO: Pratica n. 04189320270-13052025-0931
Ditta: METALRECYCLING VENICE S.r.l. (C.F. 04189320270)
Sede Legale ed impianto: Via dell'Elettronica 30175 Venezia
Trasmissione del provvedimento prot. n. 51911 del 31.07.2025

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento prot. n. 5191 del 31.07.2025 relativo all'oggetto, in formato .p7m, unitamente alla versione stampabile in formato .pdf che riporta informazioni essenziali per i successivi adempimenti e per le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

Si specifica che unicamente la versione .pdf riporta il numero e la data di protocollo del provvedimento, da citare nelle comunicazioni successive.

Si allega altresì il fac-simile di appendice alla polizza fideiussoria in recepimento del citato provvedimento.

Distinti saluti

Il funzionario delegato
RANIERI MARIA

documento firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 2101 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA METALRECYCLING VENICE S.R.L. ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI UBICATO IN VIA DELL'ELETTRONICA IN COMUNE DI VENEZIA

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all’obiettivo strategico 2 “la Città metropolitana verde e sostenibile” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i. il Regolamento Europeo n. 333/2011/Ue “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 smi. recante “Norme in Materia Ambientale”, in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti” e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- iii. il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia R. per la protezione ambientale territorialmente competente;
- iv. il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina “Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- v. il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020 smi che reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- vi. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- vii. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- viii. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della L. 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (L. Finanziaria 2010)”;
- ix. il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;

- x. il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- xi. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- xiii. la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xiv. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xv. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xvi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xvii. la Deliberazione del Consiglio R. n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano R. di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xviii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xix. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- xx. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xxi. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xxii. le “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia R. per la protezione ambientale territorialmente competente;

Richiamati:

- i. il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”;
- ii. l'art. 269 che disciplina “l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti

o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

- iv. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”
- v. il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 agosto 2016, n. 170;
- vi. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;

Premesso che con provvedimento prot. n. 56797 del 11.09.2024, di cui si richiamano integralmente le premesse, l'impresa Metalrecycling Venice Srl è stata autorizzata alle modifiche dell'impianto di trattamento rifiuti a matrice metallo ubicato in via dell'Elettronica in comune di Venezia, secondo quanto previsto nell'istanza prot. n. 1699 del 11.01.2024 ed alla conclusione delle modifiche di cui al provvedimento prot. n. 25249 del 11.04.2023, di cui l'impresa aveva comunicato l'inizio lavori con nota prot. n. 32179 del 11.05.2023;

Dato atto che con nota recepita al prot. n. 69623 del 28.10.2024 l'impresa ha comunicato l'avvio dei lavori, in continuità con quelli del precedente provvedimento;

Preso atto che con nota recepita al prot. n. 77591 del 29.11.2024 ha comunicato la conclusione dei lavori e ha trasmesso la documentazione per l'avvio dell'esercizio provvisorio comprensiva del Piano di Gestione Operativa (di seguito PGO);

Dato atto che con nota recepita al prot. n. 14282 del 03.03.2025 l'impresa ha trasmesso la documentazione relativa alla verifica della condizione 2 del provvedimento 16711 del 18.03.2022, poi ripresa al punto 3 del provvedimento prot. n. 56797/2024, relativa alla verifica del clima acustico;

Preso atto che con nota prot. n. 16637 del 12.03.2025 la Scrivente ha attestato l'ottemperanza alla condizione di cui al punto precedente;

Rammentato che con nota recepita al prot. n. 25522 del 16.04.2025 l'impresa ha comunicato le date per i sopralluoghi per il collaudo funzionale;

Dato atto che con istanza recepita ai prott. nn. 34238 e 34239 del 22.05.2025 l'impresa ha trasmesso le date per i sopralluoghi previsti nel piano di collaudo;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Verificato che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 85445/96/781958107 con decorrenza il 15.01.2014, scadenza il **23.12.2028** e validità il 23.12.2030;

Dato atto che la Società è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001:2015 - Certificato n. IT 315210 per “Messa in riserva e trattamento attraverso le fasi di selezione e cernita automatizzata e manuale, di rifiuti metallici non pericolosi, anche con produzione di materie prime Seconde. Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. Commercializzazione di metalli ferrosi e non ferrosi con detenzione degli stessi. IAF: 39”;

Dato atto ancora che la Società è in possesso del certificato n. IT282512, con scadenza il 28.05.2026, rilasciato ai sensi del Regolamento Europeo n. 333/2011 per rottami di ferro ed acciaio;

Atteso che con nota assunta al prot. n. 53101 del 05.10.2021 la Società ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che con nota assunta al prot. n. 53101 del 05.10.2021 è stata comunicata la sussistenza in capo a Ennio Scridel di delega ambientale con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale dell'impianto;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota R. prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

Dato atto che il termine per la conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per Legge, fissato al **19.08.2025**, risulta rispettato;

DETERMINA

1. La Società Metalrecycling Venice S.r.l. (C.F. 04189320270), con sede legale in Via dell'Elettronica 30175 Venezia, è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti ubicato in Via dell'Elettronica - 30175 Venezia, secondo il progetto presentato con istanza assunta al prot. n. 1699 del 11.01.2024 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.

2. L'autorizzazione prot. n. 56797 del 11.09.2024, di cui si richiamano integralmente le premesse, è sostituita dal presente provvedimento.
3. Il presente provvedimento ha validità fino al **14.04.2033** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno **180 giorni** prima dalla suddetta scadenza.
4. Il piano di Gestione Operativa trasmesso con nota recepita al prot. n. 77591 del 29.11.2024 è approvato.

Garanzie Finanziarie

5. L'impresa nel termine di **30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà presentare una appendice alla fideiussione, dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, in recepimento della presente autorizzazione secondo il modello trasmesso unitamente alla stessa. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
6. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento l'impresa è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
7. Il rinnovo della polizza, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della stessa. Congiuntamente l'impresa dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
8. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente, l'**automatica sospensione** dell'efficacia del presente

provvedimento ed entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgombrato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'Arpav.

9. In caso di riduzione dei massimali delle fidejussioni e della polizza RCI per la certificazione ISO 14001:2015 i relativi rinnovi devono essere trasmessi **entro 30 giorni** da ciascuna scadenza, ovvero i massimali dovranno essere adeguati nel medesimo termine.

Rifiuti

10. Presso l'impianto è autorizzato, nelle aree identificate nella **planimetria "Lay -Out rifiuti" allegato 1**, che costituisce parte integrante del provvedimento, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che seguono, lo svolgimento delle seguenti operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi:

R4: cessazione della qualifica di rifiuto tramite verifica di conformità alle specifiche individuate nel Regolamento Europeo UE n. 333/2011, previa attività di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica (R12^{SC}).

R12^{SC}: Selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;

R12^{EL}: Eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici EER, di rifiuti destinati a recupero;

R12^{ACC} Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice EER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto e su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni, destinati a recupero presso il medesimo impianto o impianti terzi;

R13: Messa in riserva dei rifiuti in ingresso destinati a recupero presso l'impianto o impianti terzi;

R13/D15: Messa in riserva/deposito preliminare, limitatamente ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero, destinati al recupero o smaltimento presso altri impianti.

11. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni autorizzate sono individuate nell'**allegato 2 "Rifiuti conferibili ed attività autorizzate"** che costituisce parte integrante del provvedimento.
12. La potenzialità complessiva di trattamento dell'impianto non può superare le **71.840 tonn/anno**. In particolare la linea ABC non potrà superare le **45.600 tonn/anno** e le **346 tonn/gg** mentre la linea E non potrà superare le **15.000 tonn/anno** e le **56 tonn/gg**. Le rimanenti **11.160 tonn/anno** dovranno essere sottoposte alle mera attività di R13 e R12^{ACC}.
13. La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti conferiti e prodotti presenti istantaneamente in impianto non può superare le **8.619,20 tonn**, distinte in **5.304 tonn** di rifiuti in ingresso, **3.315,20 tonn** di rifiuti non pericolosi prodotti e **1,6 tonn** di rifiuti pericolosi prodotti.
14. Non potrà essere superata in alcun caso la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio rispetto alle aree indicate nella planimetria "Lay -Out rifiuti" allegata ed all'altezza massima di cui al punto 58.

Cessazione della qualifica di rifiuto del Regolamento UE 333/2011

15. L'operazione di recupero R4 dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011.
16. Il rinnovo del certificato rilasciato ai sensi del suddetto regolamento dovrà essere trasmessa alla Scrivente entro **30 giorni** dal suo ottenimento.
17. La cessazione della qualifica dei rifiuti deve soddisfare i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli allegati 3 e 4 del Regolamento UE 333/2011.
18. L'attività R4 potrà essere condotta solo sui rifiuti, identificati dai codici EER 191202 "metalli ferrosi" e 191203 "metalli non ferrosi", ottenuti dall'attività di selezione e cernita R12^{SC} effettuata

sui rifiuti di cui all'allegato 3 "Rifiuti da sottoporre a R12^{SC} per ottenere rifiuti identificati dal codice EER 191202/191203 da sottoporre a R4"

19. I rifiuti di cui all'allegato del punto precedente potranno essere avviati all'attività di recupero solo se risultano compatibili con la definizione di cui al punto 2 all. 1 del Regolamento europeo 333/2011/CE. In particolare:
 - I rifiuti identificati con codice EER 100210 "*scaglie di laminazione*" e 100299 "*rifiuti non specificati altrimenti*" solo se la frazione di metallo ferroso non è ossidata;
 - I rifiuti identificati con codice EER 120113 "*rifiuti di saldatura*" solo se si presenta allo stato fisico "Solido non polverulento"
 - I rifiuti identificati con codice EER 191212 "*rifiuti non specificati altrimenti*" solo se in fase di omologa e ad ogni conferimento, sia accertata l'assenza di fluidi quali oli o emulsioni oleose
20. I rifiuti ottenuti dall'attività di selezione e cernita R12^{SC} sui rifiuti identificati con codice EER 17 09 04 "*rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diverse da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903*", potranno essere sottoposti all'attività di recupero R4 solo se la frazione ferrosa ottenuta possiede le caratteristiche compatibili con le definizioni di rottami di ferro e acciaio, di cui al Regolamento europeo 333/2011/CE.
21. Fino alla cessione a terzi il prodotto dell'attività di recupero R12^{SC} mantiene, in conformità al Regolamento europeo 333/2011/CE, lo stato di rifiuto.
22. Entro il **30 gennaio** di ogni anno dovrà essere trasmesso all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia ed alla scrivente Amministrazione un report nel quale sia rendicontato per ognuno dei codici su menzionati il quantitativo del rifiuto sottoposto all'attività R4 in entrata e la quantità di materiale recuperata. Il suddetto report dovrà indicare anche il quantitativo totale di cessato rifiuto prodotto.
23. La Società dovrà adottare idoneo sistema di registrazione che consenta di tracciare il flussi dei rifiuti sottoposti all'attività R4 in impianto.
24. La cessazione della qualifica di rifiuto deve essere eseguita da personale formato su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione.
25. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conformi dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
26. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che prevedano un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
27. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le End of Waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate.
28. Il Sistema di gestione utilizzato è quello relativo alle certificazioni ISO 14001 di cui l'azienda è in possesso.
29. In caso di mancato rinnovo delle certificazioni di cui al punto precedente, **entro 30 giorni** dovrà essere comunicato il sistema di gestione interno adottato in sostituzione del precedente, i cui contenuti devono essere conformi a quanto valutato in riferimento alla tracciabilità dei flussi. Dovranno altresì essere trasmesse a questa Amministrazione, all'ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia e all'ARPAV - Osservatorio Regionale sui rifiuti le procedure adottate.

Prescrizioni operazioni

30. L'operazione di recupero R12^{EL}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
31. L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti di cui all'**Allegato 2 "Rifiuti conferibili ed attività autorizzate"**, per la separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice EER. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici EER appartenenti alla famiglia 19XXXX.
32. I rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12^{ACC}, consistente nell'accorpamento di rifiuti identificati con il medesimo codice EER, mantengono il medesimo codice.
33. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
34. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
35. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
36. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinazione in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
37. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per Legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

38. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV n. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
39. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Società.

40. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
41. I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
42. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti in ingresso possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
- Codice EER 160216: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - Codice EER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica.
43. Qualora siano rinvenuti frammenti di materiali contenenti amianto (MCA), una volta confermata la presenza di amianto, il rifiuto dovrà essere considerato non conforme e gestito con le modalità di cui al punto 74 Il confezionamento dovrà essere effettuato a norma ai sensi della D.C.I 27.07.84 previo Piano di Lavoro approvato dal servizio SPISAL competente per territorio, ed il trasporto dovrà essere effettuato solo da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto.
44. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.

Prescrizioni rifiuti prodotti

45. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) e/o in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 13 sono identificati nell'**allegato 4 "Rifiuti prodotti"**.
46. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 13 Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.
47. I rifiuti prodotti identificati con il codice EER 160601* "batterie al piombo" e 160605* "altre batterie ed accumulatori", ottenuti occasionalmente dall'attività di R12^{EL} sul codice 200140, potranno essere stoccati, congiuntamente ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dei mezzi all'interno dell'area definita "V".
48. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.L. gs. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
49. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una

relazione completa della **tabella A** dell'**allegato 5 "restituzione flussi urbani"** al presente provvedimento.

50. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione completa della **tabella B** dell'**allegato 5 "restituzione flussi urbani"** al presente provvedimento.
51. Eventuali rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
52. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
53. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

54. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
55. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
56. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12^{SC}.
57. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti ed eventualmente dei cessati rifiuti in attesa di essere caricati non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli al fine di garantire la sicurezza del personale nella fase di movimentazione e stoccaggio oltretutto la separazione di rifiuti.
58. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare 4.5 metri lungo il perimetro dell'impianto e 4,0 m per gli stoccaggi localizzati nelle aree interna. Dovrà comunque essere garantito un franco di 1 m tra l'altezza del New Jersey e l'apice del cumulo.
59. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
60. Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice EER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
61. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà. In particolare:

- Il Codice EER 160601* dovrà essere stoccato in appositi contenitori in HDPE muniti di copertura e acido resistenti.
 - Il codice EER160605 dovrà essere stoccato in appositi contenitori muniti di copertura ed incombustibili.
62. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo “first in – first out”). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d’opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
63. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
64. I recipienti, utilizzati all’interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell’impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.

Emissioni in atmosfera

65. La Società è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell’art. 269 comma 2 e 8 all’installazione e alla modifica sostanziale dell’impianto come da progetti allegati alle all’istanza prot. n. al prot. n. 1699 del 11.01.2024 e successive modifiche ed integrazioni.
- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E1 ed E2 sono autorizzate inoltre le emissioni diffuse provenienti dalle attività esercitate in impianto.
 - b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto dell’**allegata 6 planimetria “Lay -out emissioni”**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e delle seguenti prescrizioni:
 - i. le concentrazioni all’emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Camini n.	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
E1	Linea ABC	Polveri	190
E2	Linea E	Polveri	100

- ii. la Società dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. E1 ed E2. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell’impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto successivo, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all’A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- iii. la Società dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e

- straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E1 ed E2. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
- iv. nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
- c. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, così come stabilito dall'art. 269, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, la Società dovrà garantire che:
- 1 sia effettuata la regolare manutenzione dei sistemi di abbattimento polveri dell'impianto di selezione e triturazione e dell'impianto di selezione e vagliatura;
 - 2 in tutte le fasi lavorative dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
 - 3 nella movimentazione dei rifiuti e dei cessati rifiuti si dovrà mantenere la minima altezza di caduta possibile, che non deve comunque superare i due metri, e dovrà essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
 - 4 in caso di eventi meteorici che possano favorire la dispersione di polveri o frazioni leggere dovranno essere interrotte tutte le operazioni che comportano la formazione di emissioni di tipo diffuso;
 - 5 la Società dovrà dotarsi di un impianto mobile per la nebulizzazione e/o bagnatura dei rifiuti e dei cessati rifiuti da usare quando necessario, al fine di abbattere quanto più possibile la componente polverulenta generata durante le fasi di lavorazione, movimentazione, carico e scarico e di stoccaggio degli stessi all'interno dell'impianto;
 - 6 l'impianto mobile dovrà essere impiegato durante le fasi di riduzione volumetrica eseguite con il mulino della linea C, al fine di mantenere umidi i rifiuti ivi trattati e di ridurre la dispersione di polveri, soprattutto in condizioni meteo-climatiche di siccità e/o ventose;
 - 7 le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti degli automezzi devono essere opportunamente pavimentate e mantenute pulite al fine di ridurre la dispersione di polveri, soprattutto in condizioni meteo-climatiche di siccità e/o ventose;
 - 8 deve essere presente una barriera arborea perimetrale allo stabilimento secondo le modalità concordate con il Comune competente per territorio;
 - 9 qualunque cambiamento, anche occasionale, nella movimentazione della materie prime che possa comportare ulteriore presenza di emissioni diffuse, rispetto a quanto descritto nei progetti presentati, dovrà essere comunicato preventivamente a questa amministrazione. In ogni caso la Società dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di limitare la dispersione eolica delle polveri;
- d. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati
- e. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.

- f. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

Scarichi in Pubblica Fognatura

66. l'impresa è autorizzata, ai sensi del capo II del Titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs n. 152/2006, allo scarico nella fognatura comunale di via dell'Elettronica, come da atto di assenso di VERITAS SpA acquisito al prot. n. 20962 del 23/03/2023, **allegato 7** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Prescrizioni generali

67. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
68. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
69. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
70. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della Società, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
71. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
72. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
73. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
74. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
75. La Società dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della

destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

76. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
77. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
78. La Società deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
79. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
80. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Venezia, nonché al Comune di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
81. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
82. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di Legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
83. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
84. Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi. E' fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".
85. E' fatto salvo alla Società l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. n. 132/2018.
86. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo R. competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Società interessata.
87. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla Società Metalrecycling Venice Srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. Controlli Ambientali, all'ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici E Fisici - U.O. Economia Circolare E Ciclo Dei Rifiuti, al Comune di Venezia, all'Ulss 3 Serenissima, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Autorità di Sistema Portuale e ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

studio am & co s.r.l.
Via delle Industrie n. 296/105.7
30030 Marostica (VI)
telefono 041-538507
fax 041-537220
e-mail david.massaro@studiamco.it
C.F./P.IVA 0316340274
REG. IMPRESE 0316340274
CAP. SOC. euro 10.000.00 I.V.

Regione VENETO Provincia VENEZIA Comune VENEZIA


METALRECYCLING VENICE S.R.L.

Elaborato: **MODIFICA DETERMINA N. 1142/2023 DEL 11.04.2023**
STATO DI PROGETTO LAY-OUT RIFIUTI

Tavola **2**
Scala 1:100

Rev. 04 Data 20/08/2024

Commissente: **Il Tecnico Ambientale**



LEGENDA

- AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN INCENDIO
- AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI
- AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI
- AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN CORSO DI LAVORAZIONE - SEMPLIFICATI
- AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO A RIFIUTI PRODOTTI

ZONE DI CONFINAMENTO RIFIUTO METALLICO

- CONFINAMENTO CERAMICA
- CONFINAMENTO CARI FERROVARI

- AREE COPERTE
- SEMPITO TEMPORANEO RIFIUTI DA MANIFESTAZIONE

- VEICOLI "VEICOLI"
- FLUSSO DI INGRESSO
- FLUSSO METALLI NON FERROSI
- FLUSSO METALLI FERROSI

Aree	Materiali	Permessive	Valore (ton)	Quantità (ton)	Aree	Materiali	Permessive	Valore (ton)	Quantità (ton)
A	Rifiuti in ingresso	17/20	8000	8000	M	Rifiuti prodotti	15/18	25000	25000
B	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000	N	Rifiuti prodotti	15/18	10000	10000
C	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000	O	Rifiuti prodotti	15/18	10000	10000
D	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000	P	Rifiuti prodotti	15/18	10000	10000
E	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000	Q	Rifiuti prodotti	15/18	10000	10000
F	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000	R	Rifiuti prodotti	15/18	10000	10000
G	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000	S	Rifiuti prodotti	15/18	10000	10000
H	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000	T	Rifiuti prodotti	15/18	10000	10000
I	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000	U	Rifiuti prodotti	15/18	10000	10000
J	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000	V	Rifiuti prodotti	15/18	10000	10000
K	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000					
L	Rifiuti in ingresso	17/20	4000	4000					

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 31/07/2025 14:34:54
SCRITTORE ENNOIO ai sensi dell'art. 20 c.23 del D.lgs. 82/2004
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2101 del 31/07/2025
Prov.: 2025 / 51911 del 31/07/2025

Allegato 2: Rifiuti conferibili ed attività autorizzate

EER	Descrizione	Codifica operazione di recupero (All. B Parte IV D.Lgs.152/2006 e smi)
100210	scaglie di laminazione	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R12 ^A - R13
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	R12 ^A - R13
120113	rifiuti di saldatura	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
120199	rifiuti non specificati altrimenti	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
150104	imballaggi metallici	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
160117	metalli ferrosi	R12 ^A - R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R13
160118	metalli non ferrosi	R12 ^A - R12 ^{EL} - R12 ^{SC} - R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso- diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
170401	rame- bronzo- ottone	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
170402	Alluminio	R12 ^A - R12 ^{EL} - R12 ^{SC} -R13
170405	ferro e acciaio	R12 ^A - R12 ^{EL} - R12 ^{SC} -R13
170407	metalli misti	R12 ^A - R12 ^{EL} - R12 ^{SC} -R13
170411	cavi- diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione- diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01- 17 09 02 e 17 09 03	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R12 ^A - R12 ^{EL} - R13
191202	metalli ferrosi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
191203	metalli non ferrosi	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti)	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13

EER	Descrizione	Codifica operazione di recupero (All. B Parte IV D.Lgs.152/2006 e s.m.i)
	prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti- diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	
200140	Metalli	R12 ^{SC} - R12 ^A - R13

Allegato 3: “Rifiuti da sottoporre all’attività R12^{SC} per ottenere rifiuti da identificare con il codice EER **191202** “metalli ferrosi” e **191203** “metalli non ferrosi” da sottoporre all’attività R4 per la cessazione della qualifica di rifiuto

EER	Descrizione	Codifica operazione di recupero (All. B Parte IV D.Lgs.152/2006 e smi)	Eventuali prodotti (EOW)e specifica tecnica di riferimento	LINEA di trattamento
100210	scaglie di laminazione	R4 - R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E
120113	rifiuti di saldatura	R4 - R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - 13	Regolamento 333/2011/CE	E
160117	metalli ferrosi	R4- R12 ^{A-} - R12 ^{SC} - R13	Regolamento 333/2011/CE	A+B+C
160118	metalli non ferrosi	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	A+B+C
170407	metalli misti	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	A+B+C
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione- diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01- 17 09 02 e 17 09 03	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E
191202	metalli ferrosi	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	A+B+C
		R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E
191203	metalli non ferrosi	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	A+B+C
		R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti- diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R4- R12 ^{SC} - R12 ^{A-} - R13	Regolamento 333/2011/CE	E

Allegato 4 Rifiuti prodotti

EER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
160601*	batterie al piombo	R13
160605	altre batterie ed accumulatori	R13
191201	Carta e cartone	R13/D15
191202	Metalli ferrosi	R13
191203	Metalli non ferrosi	R13
191204	Plastica e gomma	R13/D15
191205	Vetro	R13/D15
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	R13/D15
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 1912 11	R13/D15

NB: i codici EER 160601* “batterie al piombo” e 160605 “altre batterie ed accumulatori” prodotti dall’attività di recupero rifiuti saranno gestiti unitamente a quelli prodotti dall’attività di manutenzione dei propri veicoli.

Restituzione flussi rifiuti urbani.

Tabella A: RIFIUTI URBANI DA UTENTE DOMESTICHE (da consegnare entro il 31.01 di ogni anno)

Anno di riferimento:

Rifiuti in ingresso

Comune di Provenienza	Codice EER	Kg

Sovvalli 191212 in uscita

Impianto destinazione	Kg

Tabella B: RIFIUTI URBANI DA UTENTE **NON** DOMESTICHE (da consegnare entro il 30.04 di ogni anno)

Anno di riferimento

Rifiuti in ingresso

Comune di Provenienza	Codice EER	Kg

Sovvalli 191212 in uscita

Impianto destinazione	Kg

STUDIO AM & CO S.R.L.
 Via Delle Industrie n° 29H int. 7
 30020 Marostica (VI)
 Telefono 041-5385387
 Fax 041-5251429
 e-mail david.massaro@studioamc.it
 CF/P.IVA 01613140274
 RECA IMPRESE 01613140274
 CAP. SOC. euro 10.000,00 I.V.


Regione **VENETO** Provincia **VENEZIA** Comune **VENEZIA**

METALRECYCLING VENICE S.R.L.


Elaborato **MODIFICA DETERMINA N. 1142/2023 DEL 11.04.2023** Tavola **3**
 Stato di Progetto **LAY-OUT EMISSIONI IN ATMOSFERA** Scala **1:100**

Rev. **02** Data **22/04/2024**

Committente (firmato digitalmente) **il Tecnico Ambientale**



AREA ex SAN MARCO PETROLI (SMP)



LEGENDA

- AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO
- AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI / EDW PRODOTTI
- AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI
- AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN CORSO DI LAVAZIONE - SEMILAVDRATI
- AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO O RIFIUTI PRODOTTI O EDW PRODOTTI

ZONE DI CONFINAMENTO RIFIUTO METALLICO RADIATIVO:

- CONFINAMENTO CAMION
- CONFINAMENTO CARRI FERROVIARI

AREE COPERTE

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI DA MANUTENZIONE




VIABILITA' VEICOLI

ASPIRAZIONE AMBIENTALE

ASPIRAZIONE DI PROCESSO

E1 Linee A+B+C selezione e macinatura
E2 Linea E selezione e vagliatura



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

c.a. Dott. **G. LOMBARDO**

per il tramite del SUAP del comune di VENEZIA
suap.veneziametropolitana@camcom.it

Alla Ditta
METALRECYCLING VENICE Srl
Via dell'Elettronica
30175 VENEZIA (VE)
METALRECYCLINGVENICESRL@LEGALMAIL.IT

OGGETTO: Pratica n. 04189320270-12072022-0600
Ditta: METALRECYCLING VENICE S.r.l. (C.F. 04189320270)
Sede Legale e Sede Impianto: Via dell'Elettronica 30175 VENEZIA VE
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90. Modifica sostanziale del progetto e contestuale richiesta di variante urbanistica con il rilascio del permesso a costruire dell'autorizzazione per attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Atto di assenso.

In relazione alla Vostra comunicazione di avvio del procedimento Prot. 44505 del 01/08/2022, acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. 67618 del 03/08/2022, in merito all'istanza di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti trasmessa dalla ditta Metalrecycling Venice srl e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione n.256 del 29/01/2020 che ricomprende l'atto di assenso rilasciato dalla scrivente con Prot. 108112 del 09/12/2019;
- Vista l'istanza di prot. 67625,67628,67636,67645,67657 e 67660 del 03/08/2022 presentata dalla ditta, per l'insediamento sito in via dell'Elettronica a Marghera (VE);
- Viste le integrazioni documentali acquisite agli atti con Prot. 21126 del 07/03/2023 e Prot. 25710 del 20/03/2023;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di modifica dell'AUA relativa allo scarico denominato PM 378/1 di acque reflue industriali e PM 378/2 di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo del 02/12/2019, senza prescrizioni;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valedoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;

- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il DDR n. 367 di Autorizzazione unica Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Visto il piano analitico utenti industriali di Veritas in vigore;

Lo scarico denominato:

- o **PM 378/1 di acque reflue miste industriali (scarico Unico)– categoria 4** del piano analitico Veritas, derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 6573 mc /anno

COD: 500 mg/l

Fosforo Totale (come P): 10 mg/l

Azoto Totale (come N) 110 mg/l

Solidi sospesi: 200 mg/l

è soggetto alle prescrizioni di seguito indicate:

Relativamente ai lavori di progetto:

- Il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate;
- Gli allacciamenti fognari dovranno essere eseguiti nella cameretta del collettore comunale come da progetto presentato; tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;

- E' fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- Dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS SpA, che dovrà essere contattato prima dell'inizio dei lavori di scavo, ed a scavo aperto per verificare la regolare esecuzione dell'allacciamento al collettore fognario. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a Veritas spa l'ultimazione delle opere allegando planimetria As-Built;
- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.
- VERITAS SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.
- Sottoscrizione a fine dei lavori di realizzazione delle reti fognarie del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, per la determinazione dei punti di prelievo del refluo scaricato;

ed alle seguenti condizioni a conclusione dei lavori di progetto:

- a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove previsto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.
- b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;
- c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di

fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

- d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- e) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente" all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- f) Mantenimento in perfetta efficienza della strumentazione installata allo scarico. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo pec a Veritas spa, con l'indicazione dei tempi di ripristino delle apparecchiature.
- g) In caso di necessità Veritas si riserva la facoltà di limitare la portata oraria di scarico, anche successivamente all'emissione del presente provvedimento.

Infine si rilascia

NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per i seguenti **scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- scarico denominato **PM 378/2 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE) senza prescrizioni;




E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo posti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

VERITAS SpA si riserva la facoltà di applicare ulteriori prescrizioni allo scarico ove necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di autorizzazione.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.




- Ing. Simone Grandin –
Il Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente
Luca Filippini Tel. 0417293703



Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)			
Parametro		Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
16	Solfiti	mg SO ₃ /l	2
17	Solfati	mg SO ₄ /l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](https://www.instagram.com/gruppoveritas)  [@gruppoveritas](https://twitter.com/gruppoveritas)  [gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

c.a. Dott. **G. LOMBARDO**

per il tramite del SUAP del comune di VENEZIA
suap.veneziametropolitana@cert.camcom.it

Alla Ditta
METALRECYCLING VENICE Srl
Via dell'Elettronica
30175 VENEZIA (VE)
METALRECYCLINGVENICESRL@LEGALMAIL.IT

OGGETTO: Pratica n. 04189320270-12072022-0600
Ditta: METALRECYCLING VENICE S.r.l. (C.F. 04189320270)
Sede Legale e Sede Impianto: Via dell'Elettronica 30175 VENEZIA VE
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90. Modifica sostanziale del progetto e contestuale richiesta di variante urbanistica con il rilascio del permesso a costruire dell'autorizzazione per attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Atto di assenso.

In relazione alla Vostra comunicazione di avvio del procedimento Prot. 44505 del 01/08/2022, acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. 67618 del 03/08/2022, in merito all'istanza di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti trasmessa dalla ditta Metalrecycling Venice srl e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione n.256 del 29/01/2020 che ricomprende l'atto di assenso rilasciato dalla scrivente con Prot. 108112 del 09/12/2019;
- Vista l'istanza di prot. 67625,67628,67636,67645,67657 e 67660 del 03/08/2022 presentata dalla ditta, per l'insediamento sito in via dell'Elettronica a Marghera (VE);
- Viste le integrazioni documentali acquisite agli atti con Prot. 21126 del 07/03/2023 e Prot. 25710 del 20/03/2023;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di modifica dell'AUA relativa allo scarico denominato PM 378/1 di acque reflue industriali e PM 378/2 di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo del 02/12/2019, senza prescrizioni;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valedoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;

- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il DDR n. 367 di Autorizzazione unica Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Visto il piano analitico utenti industriali di Veritas in vigore;

Lo scarico denominato:

- o **PM 378/1 di acque reflue miste industriali (scarico Unico)– categoria 4** del piano analitico Veritas, derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

Portata: 6573 mc /anno

COD: 500 mg/l

Fosforo Totale (come P): 10 mg/l

Azoto Totale (come N) 110 mg/l

Solidi sospesi: 200 mg/l

è soggetto alle prescrizioni di seguito indicate:

Relativamente ai lavori di progetto:

- Il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate;
- Gli allacciamenti fognari dovranno essere eseguiti nella cameretta del collettore comunale come da progetto presentato; tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;

- E' fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- Dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS SpA, che dovrà essere contattato prima dell'inizio dei lavori di scavo, ed a scavo aperto per verificare la regolare esecuzione dell'allacciamento al collettore fognario. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a Veritas spa l'ultimazione delle opere allegando planimetria As-Built;
- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.
- VERITAS SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.
- Sottoscrizione a fine dei lavori di realizzazione delle reti fognarie del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, per la determinazione dei punti di prelievo del refluo scaricato;

ed alle seguenti condizioni a conclusione dei lavori di progetto:

- a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove previsto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.
- b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;
- c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di

fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

- d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- e) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente" all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- f) Mantenimento in perfetta efficienza della strumentazione installata allo scarico. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo pec a Veritas spa, con l'indicazione dei tempi di ripristino delle apparecchiature.
- g) In caso di necessità Veritas si riserva la facoltà di limitare la portata oraria di scarico, anche successivamente all'emissione del presente provvedimento.

Infine si rilascia

NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per i seguenti **scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- scarico denominato **PM 378/2 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE) senza prescrizioni;




E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

VERITAS SpA si riserva la facoltà di applicare ulteriori prescrizioni allo scarico ove necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di autorizzazione.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Simone Grandin -
Il Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente
Luca Filippini Tel. 0417293703



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SIMONE GRANDIN ai sensi dell'art. 20 e 23 del D. Lgs. 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 2101 del 31/07/2025

Prot.: 2025 / 51911 del 31/07/2025



Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)			
Parametro		Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
16	Solfiti	mg SO ₃ /l	2
17	Solfati	mg SO ₄ /l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

SCHEMA DI POLIZZA

Copia per il: Fideiussore Contraente Beneficiario⁽¹⁾

OGGETTO: **Appendice n12 Atto di** variazione alla Polizza n 781958107 emessa da UnipolSai Assicurazione

Fatta salva ogni altra premessa di cui alla Polizza in oggetto ed in particolare nella Sezione che regola i rapporti tra Beneficiario e Fideiussore, il fideiussore prende atto del decreto **n.51911 del 31.07.2025**, di cui si richiamano integralmente i contenuti, rilasciato a modifica e sostituzione del Provvedimento prot. n. 56797 del 11.09.2024.

Fermo il resto

Il presente contratto è composto di n° ____ pagine totali⁽³⁾

Letto, accettato, e sottoscritto in data _____, luogo _____⁽⁴⁾

CONTRAENTE: ⁽⁵⁾ Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Documento _____

Firma _____

FIDEIUSSORE: ⁽⁵⁾ Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Documento _____

Firma _____

PER MERA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA PER

La copertura degli oneri conseguenti a comportamenti commissivi od omissivi rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto, autorizzato col provvedimento in oggetto, da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti od organismi pubblici anche di controllo.

Il Responsabile del Procedimento pro tempore, dott. Scarpan Cristiana

Le comunicazioni con il **CONTRAENTE** e il **FIDEIUSSORE** avverranno esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: *ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it* ; PEC ditta _____ ; PEC Fideiussore _____.

_____, _____⁽⁶⁾

IL BENEFICIARIO

Città metropolitana di Venezia

Via Forte Marghera N. 191 – 30173 Mestre Venezia

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Scarpa Cristiana

AVVERTENZE:

1. **Il presente contratto è emesso in almeno 3 esemplari. Tutti gli esemplari emessi, firmati da Fideiussore e Contraente su tutte le pagine, devono essere presentati alla Città metropolitana di Venezia per l'accettazione. Gli esemplari di competenza saranno poi restituiti.**
2. **Il numero di appendice deve essere indicato dal Fideiussore.**
3. **Numero di pagine, deve essere obbligatoriamente compilato**
4. **Luogo e data di firma del Contraente e del Fideiussore devono essere obbligatoriamente compilati.**
5. **Devono essere allegati i documenti di identità dei firmatari. Le firme devono essere apposte per esteso, leggibili e confrontabili con i documenti di identità allegati; in caso contrario la polizza potrà essere considerata non conforme. I poteri di firma del fideiussore devono essere attestati con copia dell'atto di conferimento (procura, mandato, ecc) da allegare all'esemplare della polizza di competenza del beneficiario, a meno che non firmi la stessa persona che aveva firmato il contratto originale. L'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario.**
6. **Luogo e data di firma del beneficiario devono essere lasciati in bianco e riempiti dalla Città metropolitana di Venezia al momento dell'accettazione.**

Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP
Identificativo nazionale SUAP: 313

Protocollo: REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0620895 del 04/08/2025

MASSARO DAVID

MSSDVD73A11F241W

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.04189320270-13052025-0931 - SUAP 313 - 04189320270
METALRECYCLING VENICE SRL

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di VENEZIA, in relazione alla Sua pratica n.04189320270-13052025-0931

SUAP mittente: Sportello n.313 - Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP
Pratica: 04189320270-13052025-0931

Impresa: 04189320270 - METALRECYCLING VENICE SRL

Protocollo pratica: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0391352/21-05-2025

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0620895/04-08-2025.

METALRECYCLING VENICE SRL

COMUNE DI VENEZIA

104.3.0.0.0 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

105.99.0.0.0 SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

105.99.5.0.0 EDILIZIA

ARPAV VENEZIA

VERITAS SPA

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA

AZIENDA ULSS 3 "SERENISSIMA" - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO SISP - SERVIZIO SPISAL

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

Con riferimento alla pratica SUAP 04189320270-13052025-0931

ditta METALRECYCLING VENICE SRL

si trasmette il provvedimento, con allegati, emesso dalla

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - AREA TUTELA AMBIENTALE .

Imposta di bollo Euro 16,00 assolta con marca da bollo n. 01230812743106 del 04/04/2025 che va annullata e conservata insieme al provvedimento.

Per informazioni relative al provvedimento contattare l'ufficio emittente indicato sul medesimo.

Per leggere i files firmati digitalmente utilizzare un qualsiasi software di verifica elencato alla pagina

<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>

Cordialmente.

Marco Sartori

Comune di Venezia - Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della vita

Servizio di Staff Coordinamento SUAP e Gestione procedure automatizzate

Viale Ancona n. 59 - piano terra - CAP 30172 - Venezia Mestre

telefono 0412749300 - e-mail suap@comune.venezia.it

internet www.comune.venezia.it/suap

IMPRESA RICHIEDENTE

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP
Identificativo nazionale SUAP: 313

Denominazione:	METALRECYCLING VENICE SRL		
Codice fiscale:	04189320270	Provincia sede legale:	VENEZIA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEFINITIVO E PRESENTAZIONE COLLAUDO		
Codice Pratica:	04189320270-13052025-0931		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	BATTAGGIA	Nome:	STEFANIA
-----------------	-----------	--------------	----------

ALLEGATI PRESENTI

LETTERA_PG_2025_52417.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
Allegato 1 Planimetria Lay out rifiuti.pdf
Allegato 2 Rifiuti conferibili e attività autorizzate.pdf
Allegato 3 Rifiuti da sottoporre a R12SC per ottenere i rifiuti da sottoporre a r4.pdf
Allegato 4 rifiuti prodotti.pdf
Allegato 5 Restituzione flussi.pdf
Allegato 6 planimetria Lay - out emissioni.pdf
DET_DETE_2101_2025.pdf
Allegato 7 atto assenso metalrecycling CC.pdf
Allegato 1 Planimetria Lay out rifiuti.pdf.p7m
Allegato 2 Rifiuti conferibili e attività autorizzate.pdf.p7m
Allegato 3 Rifiuti da sottoporre a R12SC per ottenere i rifiuti da sottoporre a r4.pdf.p7m
Allegato 4 rifiuti prodotti.pdf.p7m
Allegato 5 Restituzione flussi.pdf.p7m
Allegato 6 planimetria Lay - out emissioni.pdf.p7m
DET_DETE_2101_2025.pdf.p7m
Allegato 7 atto assenso metalrecycling.pdf
APPENDICE PER RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO.pdf